CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE
Lavoro e Relazioni Sindacali

Roma, 31 ottobre 2013
Prot. 004699
Com n. 48

Oggetto: **Elemento economico di garanzia**

Si forniscono chiarimenti operativi sulle modalità di corresponsione dell'elemento economico di garanzia, che qualora ricorrano le condizioni di seguito delineate, dovrà avvenire con la retribuzione di novembre 2013.

Campo di applicazione
L'elemento economico in entrambi i casi di garanzia deve essere corrisposto ai lavoratori impiegati nelle aziende che non applicano contratti collettivi di livello territoriale e che non abbiano sottoscritto contratti aziendali aventi ad oggetto erogazioni economiche, salvo quanto specificato nel successivo punto: "assorbimenti".

Modalità di corresponsione
L'importo compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi.

Si precisa che i 6 mesi di iscrizione nel libro unico devono essere maturati nel corso del periodo 1° gennaio 2011 – 31 ottobre 2013. Qualora durante tale periodo intervenga una assunzione a tempo indeterminato o una trasformazione da contratto a termine, il computo dei sei mesi decorrerà da tale ultima data.

Pertanto, in ogni caso, l'azienda calcolerà l'importo spettante, secondo quanto previsto dall'art. 191, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 ottobre 2013.

Le frazioni di anno saranno computate, quindi, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

Qualora si verificasse il caso di un lavoratore che abbia lavorato solo alcuni mesi (ma comunque superiori a 6) del periodo 1° gennaio 2011 – 31 ottobre 2013, l'importo dell'elemento economico di garanzia deve essere riproporzionato, quindi, dividendo l'importo previsto dal CCNL Terziario per 34, e moltiplicando il risultato per il numero di mesi del triennio di effettiva prestazione lavorativa, incluse le frazioni superiori o uguali a 15 giorni, ferma restando la permanenza in servizio al 31 ottobre.

Esempi:

Dimensione azienda	Livello di inquadramento	Importo elemento di garanzia	Mesi effettiva prestazione lavorativa	Quota spettante
Fino a 10 dipendenti	IV	100 euro	Es. lavoratore assunto il 1° gennaio 2012: 22 mesi (34 – 12 = 22)	(22) = 64,70 euro
Fino a 10 dipendenti	IV	100 euro	Es. lavoratore assunto il 1° settembre 2012: 13 mesi (34 – 21 = 13)	(13) = 38,23 euro
Sopra i 10 dipendenti	IV	125 euro	Es. lavoratore assunto il 1° maggio 2013: 6 mesi (34 – 28 = 6)	(6) = 22,05 euro
Sopra i 10 dipendenti	IV	125 euro	Es. lavoratore assunto il 1° gennaio 2012: 22 mesi (34 – 12 = 22)	(22) = 80,88 euro

Nei mesi di effettiva prestazione lavorativa devono computarsi anche i periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria). Diversamente, nel calcolo della quota spettante non devono considerarsi i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale (astensione facoltativa), congedo di maternità anticipato o prolungato, permessi e aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 76, ovvero sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal CCNL Terziario.

Con riferimento alla dimensione aziendale in funzione della quale varia l'entità dell'importo da corrispondere, deve essere utilizzata come discriminante l'organico ad ottobre 2013, secondo le regole Uniemens.

Assorbimenti

La disciplina dell'elemento economico di garanzia prevede che l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente al 1 gennaio 2011.

Nel merito, si precisa che i trattamenti economici da considerare ai fini dell'assorbimento dell'elemento di garanzia sono tutti quelli che l'azienda corrisponde anche unilateralmente ai lavoratori dal 1 gennaio 2011, indipendentemente dalla data di concessione. Quel che rileva, ai fini dell'assorbimento dell'elemento economico di garanzia, è pertanto che il lavoratore percepisca trattamenti economici aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL Terziario.

IL DIRETTORE CENTRALE
Jole Vernola